



**Politecnico
di Torino**

Regolamento di Ateneo disciplinante la figura del Garante del Personale della Ricerca

**Emanato con D.R. 813 dell'11 luglio 2025
In vigore dall'11 luglio 2025**

Art. 1

Oggetto

1. È istituita la figura del Garante del Personale della Ricerca del Politecnico di Torino (nel seguito abbreviato anche con "Garante"). La costituzione della figura di Garante è ispirata al principio della Carta Europea dei Ricercatori *Reclami e ricorsi* che prescrive quanto segue:

I datori di lavoro e i finanziatori dei ricercatori dovrebbero stabilire procedure adeguate, conformemente alle pertinenti norme di diritto e alle disposizioni nazionali, internazionali o dell'Unione, ricorrendo possibilmente a un mediatore imparziale per il trattamento dei reclami e dei ricorsi dei ricercatori, compresi quelli relativi a conflitti tra supervisor e ricercatori junior (R1)/ricercatori riconosciuti (R2). Queste procedure dovrebbero fornire all'insieme del personale di ricerca, nel rispetto della riservatezza, un'assistenza informale per risolvere i conflitti, le controversie e i reclami connessi al lavoro, al fine di favorire un trattamento giusto ed equo in seno all'istituzione e migliorare la qualità complessiva delle condizioni e dell'ambiente di lavoro.

Art. 2

Attività

1. Il/La Garante è una figura imparziale che fornisce un supporto informale a ricercatori e ricercatrici¹ del Politecnico di Torino in caso di reclami, ricorsi e conflitti ponendo particolare attenzione alla fase iniziale della loro carriera.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il/La Garante opera con imparzialità e riservatezza, assicurando un trattamento equo dei casi e la riservatezza delle persone coinvolte.
3. Il/La Garante redige un rapporto annuale al Rettore sui tipi di reclami e conflitti trattati, in forma anonima e aggregata, allo scopo di individuare potenziali aree di miglioramento nell'ambiente di lavoro.

Art. 3

Procedura

1. I ricercatori e le ricercatrici in servizio possono rivolgersi al/alla Garante al fine di dirimere eventuali controversie o per presentare reclami nei confronti di altri/e ricercatori e ricercatrici o *supervisor* ai sensi di quanto previsto dal principio *Reclami e ricorsi* della Carta Europea dei Ricercatori richiamato all'Art.1.
2. Il ricorso al/alla Garante ha natura informale e non sostituisce le eventuali tutele giurisdizionali previste dalle norme di legge.
3. Il/La Garante assume la trattazione del caso su richiesta scritta del soggetto interessato, che invierà l'istanza tramite mail all'indirizzo garante.ricercatori@polito.it. Il/La Garante

¹ Con il termine ricercatore e ricercatrice si intende la definizione contenuta nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2023 su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (C/2023/1640), che include tutti i *professionisti impegnati nell'elaborazione o nella creazione di nuove conoscenze scientifiche sulla base di concetti o ipotesi originali* in qualsiasi fase della carriera e con qualsiasi ruolo: dal dottorato, fino al professore di I e II fascia.

non prende in carico richieste pervenute in forma anonima e non può adottare alcuna iniziativa senza il preventivo espresso consenso dell'interessato/a.

4. Una volta accettato il caso, il/la Garante al fine di addivenire alla soluzione:
 - a. fissa un incontro preliminare con il/la richiedente per esaminare la questione;
 - b. se la fattispecie sottoposta non è di sua competenza, indirizza il/la richiedente verso il soggetto competente per la trattazione del caso.
5. Se il/la Garante ritiene che la fattispecie rientri tra le sue competenze:
 - a. richiede all'istante una relazione scritta, al fine di meglio contestualizzare la fattispecie, e ogni altro ed eventuale documento utile ai predetti fini;
 - b. richiede la sottoscrizione dell'apposito modello in tema di privacy;
 - c. consiglia al/alla richiedente la modalità più idonea alla soluzione del caso;
 - d. procede con una convocazione del/dei terzo/i coinvolto/i, nel caso in cui si renda necessario/opportuno un confronto con lo/gli stesso/i;
 - e. può proporre incontri congiunti al fine di addivenire alla soluzione del caso;
 - f. può accedere agli atti amministrativi inerenti al caso in esame.
6. L'intervento del/la Garante dovrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione scritta.
7. Il/la Garante, qualora i fatti risultanti siano tali da giustificare un'azione di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare, provvede ad informare il Rettore il quale procederà con le azioni ritenute opportune.
8. Il/la Garante adotta ogni utile azione per salvaguardare la riservatezza personale dei ricercatori e delle ricercatrici che decidono di rivolgersi a questa figura.

Art. 4 Nomina

1. Il/la Garante è nominato/a tra le professoresse Emerite e i professori Emeriti, tra le professoresse e i professori del Politecnico di Torino cessate/i dal servizio da non più di tre anni, nonché tra i professori e le professoresse esterne all'Ateneo.
2. È possibile candidarsi a ricoprire il ruolo di Garante in risposta a un invito a manifestare interesse.
3. La domanda di candidatura deve includere motivazioni ed esperienze rilevanti, evidenziando le peculiarità del proprio curriculum vitae.
4. Le candidature sono valutate dal Rettore che sottopone i nominativi al Senato Accademico che procede alla designazione.
5. Il/la Garante dura in carica per 2 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni e svolge l'incarico a titolo gratuito.